Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1490

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

18/12/2022 - 03:28

Indice

1. DDL S. 1490 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1490 4
1.3. Trattazione in Commissione 6
1.3.1. Sedute 7
1.3.2. Resoconti sommari 8
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 9
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020 10
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021 30
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021 33
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021 37
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021 45

1. DDL S. 1490 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1490
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato
Titolo breve: *Regime patrimoniale dei coniugi*

Iter
3 agosto 2021: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1490	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Julia Unterberger (Aut (SVP-PATT, UV))
Cofirmatari
Donatella Conzatti (IV-PSI) (aggiunge firma in data 9 giugno 2021)
Alessandra Maiorino (M5S) (aggiunge firma in data 9 giugno 2021)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **17 settembre 2019**; annunciato nella seduta n. 149 del 17 settembre 2019.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , PATRIMONIO FAMILIARE , CONIUGI
Articoli
ASSEGNI ALIMENTARI (Artt.1, 2), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO CIVILE (Art.2)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Angela Anna Bruna Piarulli** (M5S) (dato conto della nomina il 6 ottobre 2020) .
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 18 febbraio 2020.
Annuncio nella seduta n. 192 del 18 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1490

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1490

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **UNTERBERGER**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2019

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge interviene in modifica delle vigenti disposizioni del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.

Nonostante, infatti, il miglioramento del livello di istruzione e l'accresciuta presenza nel mercato del lavoro, l'emancipazione della donna non è del tutto completa e totale, specie per quel che concerne la sua condizione all'interno del contesto familiare. Ancora oggi accade che la donna, per venire incontro alle esigenze familiari e per accudire i figli, si autoimpone delle pesanti limitazioni, spesso rinunciando ai sacrifici fatti per conseguire un titolo di studio adeguato alle proprie capacità o addirittura, anche a causa della scarsa flessibilità nei luoghi di lavoro, rinunciando alla professione, alla carriera e, quindi, alla propria indipendenza economica. A questo si aggiunge, a causa di fattori principalmente culturali, la scarsa adesione maschile alle esigenze della famiglia. L'uomo spesso non collabora alla gestione dei carichi di lavoro familiare e domestico e la donna è costretta a scegliere se essere madre o lavoratrice. Il tutto si traduce, necessariamente, in una dipendenza economica nei confronti del coniuge che, in alcuni casi, è suscettibile di trasformarsi in situazioni di vero e proprio disagio familiare, fino ai casi estremi di subordinazione e di violenza.

A differenza di altri ordinamenti, il diritto di famiglia italiano non prevede nessuna tutela per il coniuge che rinunci ad una propria attività lavorativa retribuita nell'interesse della famiglia. Essendo ancora attuale l'espressione utilizzata da Arturo Carlo Jemolo, secondo cui la famiglia è un'isola che può essere solo lambita dal diritto, il giudice è chiamato a non interferire nelle vicende familiari in costanza di matrimonio, con l'inevitabile conseguenza che, nell'ambito del contesto familiare, sarà il diritto del più forte a prevalere. Inoltre, l'Italia è un paese dove risultano ancora oggi inadeguate sia le strutture e i servizi per l'assistenza all'infanzia e alla vecchiaia, sia i contributi finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e dove, non a caso, la percentuale di casalinghe è tra le più alte d'Europa.

In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge, in modifica dell'articolo 143 del codice civile, prevede che laddove un coniuge, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, ha diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

L'articolo 2 modifica l'articolo 145 del codice civile, in materia di intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a),* sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b)*, in linea con la portata generale del presente disegno di legge, si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione

agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.
L'articolo 3 modifica l'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.
Infine, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 143 del codice civile in materia di diritti e doveri reciproci dei coniugi)

1. All'articolo 143 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il coniuge che, nell'interesse della famiglia, rinuncia all'attività lavorativa retribuita, ha diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato ».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 145 del codice civile in materia di intervento del giudice)

1. All'articolo 145 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « e congiuntamente dai coniugi » sono sostituite dalle seguenti: « da almeno un coniuge » e le parole: « con provvedimento non impugnabile » sono soppresse;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Ove il disaccordo concerna la somministrazione periodica dell'assegno, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 159 del codice civile in materia di regime patrimoniale)

1. All'articolo 159 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 160 del codice civile in materia di diritti inderogabili)

1. All'articolo 160 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1490
XVIII Legislatura

Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato
Titolo breve: *Regime patrimoniale dei coniugi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 195 (pom.)
6 ottobre 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 228 (pom.)
27 aprile 2021

N. 229 (ant.)
28 aprile 2021

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 239 (pom.)
22 giugno 2021

N. 244 (pom.)
3 agosto 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 195 (pom.) del 06/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2020
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) dà per illustrata la proposta di testo unificato depositata dalle relatrici ed allegata al presente resoconto.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che non si ponga la necessaria attenzione ad alcuni aspetti tecnici fondamentali per affrontare la tematica della magistratura onoraria: in particolare solleva il problema della tempistica dello svolgimento della relativa attività, ritenendo che il limite dei tre giorni lavorativi sia giustificato dall'esigenza di consentire al magistrato onorario di svolgere anche un'altra attività lavorativa remunerata (così non gravando sul bilancio dello Stato), ma evidenzia come, così facendo, non si riesca a fornire un adeguato servizio all'amministrazione della giustizia.

Interviene il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) mettendo in evidenza alcune criticità in merito a

quanto emerso dalla proposta delle relatrici: in particolare, condivide l'opinione del senatore Caliendo sul problema dell'impegno limitato a tre giorni settimanali. Quanto al rischio che si finisca con l'eludere la sentenza della Corte di giustizia europea, sul tema della tutela previdenziale da predisporre in favore dei magistrati onorari, propone, stante l'impossibilità di porla a carico dello Stato, almeno la previsione di un'ipotesi di detassazione.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, ricorda che all'esito delle audizioni sono emerse alcune criticità, qui non risolte; neppure vi si spiega perché non si possano utilizzare le risorse europee del *recovery fund* anche per investire sulla magistratura onoraria.

Il senatore BALBONI (*FdI*), preannunciando il proprio voto contrario, ritiene le proposte avanzate non condivisibili innanzitutto per quanto riguarda il limite dei tre giorni lavorativi a settimana; esprime anche critiche sulla misura della indennità compensativa.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come - dal dibattito tenutosi nella scorsa settimana alla presenza del Ministro della giustizia - si sia fatto riferimento all'aumento della pianta organica dei magistrati ordinari nella misura di 600 unità; fa notare come dalla proposta relativa alla magistratura onoraria emerga invece uno scarso incremento nel numero degli organici, se non addirittura un calo.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritiene che il testo sia migliorabile ed esprime in particolare le proprie perplessità sulla questione dei tre giorni lavorativi settimanali; sul regime delle incompatibilità, rimarca che risultano più severe di quelle previste per la magistratura ordinaria. Soffermatosi sull'innalzamento dell'età pensionabile (preferirebbe un limite di età di 68 anni e non di 70) e sulla misura dell'indennità, ringrazia tuttavia le relatrici per il lavoro proficuo di stesura del testo.

Dopo brevi repliche delle relatrici VALENTE (*PD*) ed EVANGELISTA (*M5S*), la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva a maggioranza l'assunzione della proposta avanzata dalle relatrici a testo base cui riferire gli emendamenti. Per la loro proposizione, si conviene poi il termine delle ore 15 del 22 ottobre 2020.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(251) *Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi*
(1490) *Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato*
(Discussione del disegno di legge n. 251 e congiunzione con il disegno di legge n. 1490 e rinvio)

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di congiungere la discussione dei due disegni di legge.

La relatrice PIARULLI (*M5S*) dà per illustrati i provvedimenti in titolo, ambedue di iniziativa della senatrice Unterberger, che recano modifiche al codice civile. Più nel dettaglio il primo dei due provvedimenti (Atto Senato n. 251) è finalizzato a risolvere la controversa questione della tutela del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso della costruzione realizzata durante il matrimonio sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei due.
In proposito la relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva come la giurisprudenza si sia più volte interrogata sull'automatica caduta in comunione legale dell'immobile costruito sul suolo di

proprietà esclusiva di uno dei due coniugi. Con un arresto a Sezioni Unite del 1996, la Suprema corte ha ritenuto di escludere l'automatico acquisto di metà della proprietà dell'immobile da parte dell'altro coniuge, riconoscendo tuttavia a quest'ultimo una tutela sul piano obbligatorio, consistente in un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. La successiva giurisprudenza, cercando soluzioni a casi concreti, "ha introdotto variabili sempre diverse, variegando il panorama delle pronunce di diritto a tal punto da rendere assai meno nitida e da indebolire la certezza della soluzione approntata dalla sentenza delle sezioni unite del 1996". Proprio al fine di ovviare a questa situazione di "incertezza" e di assicurare una chiara tutela del coniuge economicamente più debole, all'interno del regime della comunione legale scelto dai coniugi all'atto del matrimonio, la proposta interviene sull'articolo 192 del codice civile prevedendo che ciascuno dei coniugiè tenuto a rimborsare alla comunione le somme spese durante il matrimonio per la realizzazione o ristrutturazione di una costruzione realizzata su suolo di sua proprietà esclusiva (articolo 1). Il disegno di legge prevede poi l'immediata applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge della nuova disciplina (articolo 2).
Il disegno di legge n. 1490 presenta un ambito di applicazione più ampio, modificando una serie di articoli del codice civile che disciplinano il diritto di famiglia, al fine di tutelare, attraverso puntali interventi, il coniuge che per la famiglia rinuncia al proprio reddito.
Nello specifico l'articolo 1 modifica l'articolo 143 del codice civile, riconoscendo al coniuge, che, nell'interesse della famiglia, rinunci all'attività lavorativa retribuita, il diritto alla somministrazione periodica di un assegno da parte dell'altro coniuge, il cui ammontare è determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 145 del codice civile, sull'intervento del giudice. In particolare: alla lettera *a),* sono apportate due modifiche al secondo comma dell'articolo 145, relativamente alla richiesta di intervento anche da parte di uno solo dei due coniugi e alla soppressione della previsione di una soluzione adottata con provvedimento non impugnabile; alla lettera *b)* si inserisce un comma aggiuntivo all'articolo 145 del codice civile al fine di prevedere che, ove il disaccordo dei coniugi concerna la somministrazione periodica dell'assegno ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, il giudice, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, possa ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge.
L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 159 del codice civile, in materia di regime patrimoniale, prevedendo che, indipendentemente dal regime patrimoniale legale della famiglia, un coniuge non può disporre del suo patrimonio per una quota superiore al settanta per cento senza il consenso dell'altro coniuge.
Da ultimo, l'articolo 4 inserisce, all'interno dell'articolo 160 del codice civile, nell'ambito dei diritti inderogabili, il principio secondo cui i coniugi sono tenuti a condividere tra loro le informazioni relative al reddito e al patrimonio di entrambi. In caso di inadempimento, ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice, il quale ordina l'esibizione della documentazione attestante reddito e patrimonio.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (572)
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione espressa dal senatore Pillon in sede di discussione generale, segnala la discordanza che emerge - in tema di processo civile - tra il tenore troppo tassativo del parere e quanto previsto, in guisa assai meno cogente, dall'atto n. 572; chiede pertanto di espungere la parte del parere relativa al mono-rito, ritenendo che si tratti di questione che debba essere discussa al momento in cui si esaminerà il disegno di legge sulla riforma del codice di procedura civile senza pregiudicarne l'esito in questa sede.

Al senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che non vede nello schema del relatore elementi degni anche solo dell'espressione di un voto, la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede un ripensamento che non sottragga alla Commissione quanto meno il suo contributo di riflessione. Occorre riflettere sulle linee guida di cui andrebbe corredata la "griglia" dei 600 progetti, informalmente esaminata dall'omologa Commissione della Camera; ricorda l'importanza di tanti altri progetti che dovrebbero essere esaminati in tema di processo civile, di edilizia carceraria e giudiziaria, di digitalizzazione della giustizia e di incremento della pianta organica per porre rimedio alla mancanza di personale.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) si associa a quanto espresso dalla senatrice Modena ed invita il proprio capogruppo ad intervenire; condivide l'opinione espressa dal collega Pellegrini e ritiene che il problema sia strutturale: ricorda per esempio la questione relativa al concorso per 3000 funzionari amministrativi, le cui prove scritte si sono svolte molti mesi fa e che tuttavia risulta non ancora completato (con conseguenti inaccettabili rallentamenti nelle assunzioni di nuovo personale all'interno dell'apparato giudiziario).

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) riconosce che c'è un problema relativo ai tempi della giustizia: tuttavia difende l'operato del Governo che finalmente - a partire dalle riforme del ministro Orlando, dopo vent'anni di stasi totale - ha operato nel senso del *turn-over* del personale amministrativo; i problemi della giustizia si risolvono entrando nel merito delle proposte sul processo civile, che non sono minimamente pregiudicate da un riferimento, opportunamente fatto in questa sede, nel testo del relatore.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la propria non contrarietà in linea di principio ad una riforma sistematica del codice procedura civile; il suo disappunto è in relazione alla formulazione della proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'opinione espressa dal collega Pellegrini e sollecita una modifica della formulazione proposta del parere dal senatore Mirabelli.

Il RELATORE accoglie il suggerimento e modifica il parere con l'inserimento della parola "anche" in riferimento al processo civile.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, come modificato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ribadisce che non parteciperà al voto; ricorda che in sede europea si ragiona in termini di principi di celerità ed effettività del processo civile, non in termini di dettagli procedurali; sottolinea poi la gravità della carenza di organico in magistratura e la necessità di distinguere tra rieducazione e misure alternative alla detenzione (perché la prima si affronta più propriamente con il lavoro).

La senatrice PIARULLI (*M5S*) condivide il contenuto del parere, soprattutto in relazione all'attenzione dedicata al problema delle carceri; raccomanda l'accrescimento del personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria.

La Commissione, previo accertamento della presenza del numero legale, approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore e modificato in sede di replica, il cui testo è allegato al resoconto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Questioni di competenza sul disegno di legge n. 1764

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della 3a Commissione sul disegno di legge n. 1764, all'ordine del giorno della presente seduta, per ottenerne un deferimento omogeneo con il disegno di legge n. 1524 (già assegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite e di analogo contenuto).

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi
(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi
(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità
(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare
(837) BALBONI ed altri. - Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio
(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. - Modifiche al codice civile in materia di affido condiviso
(1863) Julia UNTERBERGER. - Modifica all'articolo 709-ter del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1863 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 1863, di iniziativa della senatrice Unterberger, che modifica l'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile in materia di tutela dei minori nel loro diritto alla bigenitorialità.
Più nel dettaglio l'articolo 1 del presente disegno di legge riscrive il numero 3) del comma secondo dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile. E' opportuno ricordare che l'articolo 709-ter del codice di rito, introdotto dalla legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso, prevede una sanzione a carico del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente, ordinare il risarcimento dei danni nei confronti del minore o nei confronti del genitore estromesso o condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo

di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge il vigente articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, in sede di applicazione giudiziaria, non si è dimostrato un valido deterrente nei confronti dei comportamenti lesivi del diritto alla bigenitorialità. Tali comportamenti - aggiunge sempre la relazione - affondano le loro radici nell'elevata conflittualità personale tra i genitori e si nutrono delle reciproche rivendicazioni e recriminazioni conseguenti al fallimento della relazione personale: "di qui, la ritrosia dei giudici ad ordinare il risarcimento dei danni per sanzionare un comportamento pregresso, che è certamente illegittimo e pertanto meritevole di essere sanzionato, ma di cui l'autore potrebbe non aver percepito compiutamente l'antigiuridicità, a causa del tumulto dei sentimenti provocati dalla separazione dal *partner*."
Per queste ragioni motivi, il disegno di legge si propone di intervenire sul citato articolo del codice di rito, prevedendo "una sanzione - che non sia eccessivamente gravosa all'inizio, ma che è suscettibile di diventarlo qualora l'autore del comportamento illegittimo perseveri nello stesso - la quale consenta di interrompere immediatamente la violazione, contenendo la portata del comportamento lesivo". Nello specifico l'articolo 1 del disegno di legge prevede una quota fissa giornaliera, di ammontare pari a euro 100, per ogni giorno di violazione delle misure contenute nel provvedimento assunto dal giudice.
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore della legge prevedendo che ciò avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione conviene sulla congiunzione di tale disegno di legge agli altri disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE, udita la disponibilità del RELATORE a rimettere il mandato per propiziare una più ampia condivisione che faccia ripartire l'*iter* di tutti i disegni di legge in titolo, invita la maggioranza a fargli pervenire valutazioni e proposte in merito.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si riserva, a nome del suo Gruppo, di fornire le valutazioni richieste, nell'ambito di una scala di priorità che probabilmente non contempla questi disegni di legge al primo posto.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) dichiara a nome del suo Gruppo che la disponibilità offerta dal Relatore è gradita e che propizierà, da parte della maggioranza, la valutazione richiesta dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali
(81) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali
(360) Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali
(845) URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto
(1030) Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali
(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che prosegua l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno, il PRESIDENTE richiede valutazioni della maggioranza in ordine alla presenza di un relatore che risulti anche primo firmatario di uno dei disegni di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) preannuncia il ritiro del disegno di legge n. 360 e la sua ripresentazione, in identico testo, con altro primo firmatario. Insiste perciò che la senatrice Cirinnà mantenga la sua funzione di relatrice.

Prende atto il PRESIDENTE.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato fissato il termine, entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi dei soggetti da ascoltare in audizioni per il disegno di legge n. 1709, a giovedì 15 ottobre alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore17,50 .

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:
· le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";
·
· nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;
·
· una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento

giuridico più moderno ed efficiente;

·

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.
È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;
È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;
Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da

introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta

solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.
La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.
Quindi le priorità di intervento normativo sono:

· la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;

· la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;

· la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;

· la riforma della crisi di impresa, introdotta con ilcodicedellacrisidiimpresaedell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019),lacui entratainvigoreèstatatuttaviaposticipataal1°settembre2021acausa dell'emergenza Covid-19;

· la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;

· la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;

· una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 572

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in titolo, condivisa l'esigenza a partire dalle linee guida per la definizione del piano di ripresa e resilienza, di realizzare un programma di riforme e investimenti finalizzati a velocizzare il funzionamento della giustizia al fine di garantire alle imprese che operano in Italia condizioni ambientali più idonee che consentano per essere realmente competitive a livello europeo e internazionale e a svolgere una ancora più efficace azione di contrasto alla corruzione e alle mafie che continuano ad essere fattore limitante dello sviluppo anche economico del Paese

rilevato che:

· le raccomandazioni specifiche dell'Unione Europea all'Italia nel settore giustizia recano un sollecito al nostro Paese a ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e ad aumentare l'efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione, nonché ad adottare provvedimenti, nel 2020 e nel 2021, volti a "migliorare l'efficienza del sistema giudiziario";

·

· nel Programma Nazionale di Riforma del 2020 il Governo ha risposto alle sollecitazioni europee prevedendo interventi di riforma caratterizzati anche da una politica di potenziamento del personale della giustizia, attraverso l'ampliamento delle piante organiche, e di digitalizzazione del processo;

·

· una delle nove direttrici di intervento contenute nel piano di rilancio del Governo è finalizzata, come emerge dal Programma nazionale di riforma per il 2020, al raggiungimento di un ordinamento giuridico più moderno ed efficiente;

·

· nella proposta di linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), trasmessa dal Governo alle Camere nella giornata del 15 settembre scorso, la riforma della giustizia figura tra le iniziative volte a realizzare le sfide considerate nel PNRR tra le quali figurano il miglioramento della resilienza e della capacità di ripresa dell'Italia, nonché l'innalzamento del potenziale di crescita dell'economia e la creazione di occupazione.

Si evidenzia inoltre che gli studi condotti dalla Banca d'Italia e dalla Confesercenti dimostrano che un efficiente sistema giudiziario consentirebbe di recuperare dall'1,3 % al 2,5% (da 22 miliardi a 40 miliardi) del PIL stimolando gli imprenditori, anche esteri, ad investire nel nostro Paese in quanto la tempestività delle decisioni giudiziarie è elemento essenziale per le imprese, per gli investitori e per i consumatori.
È inoltre evidente che nelle loro decisioni di investimento le imprese hanno bisogno di informazioni certe sull'ambiente regolativo dovendo poter calcolare il rischio che può derivare da un eventuale coinvolgimento in contenziosi commerciali, di lavoro, tributari o in procedure d'insolvenza nonché prevedere tempi e contenuti delle decisioni;
È anche chiaro che un sistema giudiziario efficiente in grado di perseguire efficacemente e tempestivamente le condotte illecite, ed in special modo quelle corruttive, è il presupposto per un

mercato che rispetti le regole della trasparenza e della concorrenza premiando soltanto le energie migliori;

Quindi si ritiene che le spese di investimento nel settore della giustizia debbano riguardare prioritariamente:

· l'edilizia giudiziaria: previa approfondita analisi della domanda di giustizia nelle diverse realtà territoriali, è necessario promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica. Inoltre serve intervenire per realizzare aule capienti poiché la mancanza di strutture idonee e di aule in grado di contenere il necessario afflusso di persone (specialmente in epoca pandemica) limita la produttività degli organi giurisdizionali ed incide sul servizio giustizia per i cittadini. Un'attenta opera di riqualificazione del patrimonio dell'amministrazione giudiziaria e di nuova realizzazione di edifici giudiziari consentirà anche di garantire il pieno utilizzo delle risorse tecnologiche disponibili;

· il perfezionamento del processo di digitalizzazione in tutti i settori della giustizia, anche attraverso l'implementazione di una rete unica esclusivamente dedicata al sistema giustizia con elevati *standard* di sicurezza. In tale prospettiva vanno sostenute sia la formazione delle risorse umane del comparto giustizia al fine di accrescerne le competenze digitali sia l'implementazione delle dotazioni informatiche in modo da potenziare il lavoro agile con ricadute positive in termini di maggiore vivibilità e di decongestione degli uffici giudiziari, di risparmio di costi per il mantenimento dei locali, di migliore razionalizzazione degli spazi, di maggiore incremento dell'occupazione femminile grazie alla possibilità di conciliare meglio i tempi casa-lavoro;

· fermo restando l'ampliamento delle piante organiche dei magistrati di cui al decreto ministeriale del 15 settembre 2020, la destinazione di una parte delle ingenti risorse destinate al PNRR, ad un ulteriore aumento delle piante organiche dei magistrati anche con l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali che consentano di destinare magistrati, per un arco temporale limitato, presso gli uffici giudiziari caratterizzati da un numero considerevole di procedimenti arretrati, dall'entità delle sopravvenienze, nonché dalla presenza e capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale. Infine occorrono risorse per completare la riforma della magistratura onoraria;

· l'adozione di tecniche di raccolta, gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei casi più complessi, per l'elaborazione di *best practices* e per l'orientamento delle future scelte legislative e organizzative;

· l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso: la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione di quelle esistenti, progettate e realizzate con criteri innovativi e in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, evitando una eccessiva concentrazione di detenuti nei diversi complessi ed includendo interventi di efficientamento energetico e antisismici, la predisposizione in ogni struttura di moderni sistemi di videosorveglianza e l'implementazione di impianti per il compostaggio di comunità; il recupero di strutture penitenziarie non più utilizzate o non più idonee al trattamento per destinarle ad altre funzioni sociali o di giustizia. Inoltre, accanto alla predisposizione in ogni struttura di impianti di videosorveglianza, occorre l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscano l'introduzione e l'utilizzo dei micro-cellulari; sarà importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti per reati associativi in regime di alta sicurezza e di cui all'articolo 41-*bis* o.p. vengano custoditi in ambienti effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare ogni possibile contatto; inoltre, dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti detenuti in alta sicurezza o in regime di cui all'articolo 41-*bis* o.p., anche con gravi patologie, al fine di poter garantire l'incomprimibile diritto alla salute del detenuto e al tempo stesso soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia attenuazione del regime inframurario; infine, occorre che nell'ambito di un nuovo

programma di edilizia penitenziaria si provveda alla necessità di realizzare strutture adeguate alla reclusione di donne e madri;

· la rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e l'implementazione dei progetti di formazione e di lavoro - intramurario ed extramurario con finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva - nonché attraverso il perfezionamento dell'offerta trattamentale con introduzione in ogni istituto penitenziario, ed in particolare negli istituti minorili (ma non solo), di attività culturali (ad es. laboratori teatrali), artistiche ed espressive che favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti, con sicure positive ricadute in termini di inclusione sociale;

· l'inserimento in forma stabile all'interno degli istituti penitenziari e delle Residenze per l'Educazione delle Misure di Sicurezza (REMS) di figure professionali quali il medico psichiatra, psicologi e psicoterapeuti, con la precipua finalità di gestire le situazioni di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare programmi di supporto psicologico per il personale di Polizia Penitenziaria per contenere ed attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività lavorativa viene esplicata; in tal senso è importante l'avviamento di corsi di formazione sul disagio psicologico e i disturbi psichiatrici per il personale di Polizia Penitenziaria, chiamato a cogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e malessere psico-fisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio; serve infine aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio-sanitaria che faciliti la comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari e le REMS, da una parte, e le ASL e i Dipartimenti di Salute Mentale e i Centri di Salute Mentale dall'altra, in modo da garantire in maniera tempestiva ed agevole le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta;

· l'incremento delle risorse del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché degli orfani per i crimini domestici. Ciò prevedendo, per le vittime di usura ed estorsione, programmi di accompagnamento verso nuove attività imprenditoriali o lavorative;

· l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, e di rendere obbligatorie le comunicazioni tra le procure;

· l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di mercato. Non si tratta solo di dimostrare che lo Stato restituisce alla società ciò che le mafie hanno sottratto, ma anche di evitare di disperdere un ingente patrimonio economico;

· la realizzazione su tutto il territorio nazionale di centri antiviolenza e per le vittime di atti di discriminazione violenta, capaci di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria e psicologica e, ove necessario, accoglienza;

Le prioritarie sopraindicate spese di investimento nel settore della giustizia non possono prescindere dal contesto normativo in cui esse si inseriscono, che condiziona fortemente il dinamismo economico e l'effetto moltiplicativo che dovrebbero essere propri della spesa. Il PNRR dovrà quindi legare strettamente gli interventi di spesa del settore giustizia alle riforme strutturali del medesimo settore, al fine di massimizzare l'effetto di trasmissione dello stimolo economico al sistema produttivo con conseguente aumento della competitività e della resilienza economica e sociale del sistema Paese.
La proposta di linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inserendo la riforma della giustizia tra le politiche di supporto per il conseguimento di "un ordinamento giuridico più moderno e efficiente", indica a tal fine tre direttrici principali da seguire: la riduzione della durata dei processi civile e penale, la revisione del codice civile, la riforma del diritto societario, poiché un sistema giudiziario che funziona dispiega i suoi effetti sui cittadini non soltanto nel momento del loro contatto con la giustizia, ma indirettamente anche sotto il profilo generale della complessiva situazione economico-finanziaria del Paese in cui viviamo.

Quindi le priorità di intervento normativo sono:

· la riforma del processo civile, al fine di realizzare una maggiore semplicità del procedimento, anche sostituendo i procedimenti ordinari di cognizione con un rito unitario da introdursi con ricorso, sia per i giudizi davanti al Tribunale in composizione monocratica, sia per i giudizi avanti al giudice di pace e, quantomeno per le fasi introduttiva e decisoria, anche per le cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale nonché per il giudizio d'appello, nonché rendendo più efficace la fase esecutiva ovvero di realizzazione dei crediti, e potenziando, in chiave deflattiva del contenzioso, la negoziazione assistita;
· la riforma del rito penale con l'obiettivo prioritario della riduzione dei tempi dei procedimenti, nel giusto contemperamento tra le esigenze della ragionevole durata del processo e quelle connesse al rispetto delle garanzie e delle regole del giusto processo;
· la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), al fine di rivedere il sistema degli illeciti disciplinari e delle incompatibilità dei magistrati, il sistema delle valutazioni di professionalità e il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché al fine di fornire al CSM strumenti più idonei a garantire l'autonomia delle scelte che tale organo, nell'esercizio delle prerogative che la Carta costituzionale gli assegna, è chiamato a fare, allentando il legame tra contesto associativo ed eletti nell'organo di autogoverno. La riforma dovrà contenere una puntuale e seria regolamentazione dell'accesso di magistrati all'esercizio di funzioni politiche o di amministrazione;
· la riforma della crisi di impresa, introdotta con ilcodicedellacrisidiimpresaedell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019),lacui entratainvigoreèstatatuttaviaposticipataal1°settembre2021acausa dell'emergenza Covid-19;
· la definizione e un migliore utilizzo degli strumenti di mediazione al fine di ridurre il contenzioso penale e civile;
· la piena attuazione dei principi indicati dalla Convenzione del Consiglio di Europa di Istanbul, ratificata con la legge il 27 giugno 2013, n. 77, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, allo scopo di proseguire, anche dopo l'approvazione della legge sul cd. "codice rosso", il rafforzamento di un quadro normativo rivolto alla protezione delle vittime e alla prevenzione dei reati sessuali anche attraverso il rifinanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale;
· una costante e accurata verifica del funzionamento della giustizia minorile;

esprime parere favorevole invitando le Commissioni in sede referente a valutare l'opportunità di inserire, nello schema di relazione, una parte specifica dedicata al settore della giustizia, individuando come prioritari gli interventi di spesa e normativi citati.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

NT

Le Relatrici

Art. 1.

(Impegno settimanale dei magistrati onorari)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare tale compatibilità, ai magistrati onorari non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a tre giorni a settimana».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di incompatibilità)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti. I magistrati onorari non possono essere assegnati a uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge, il convivente o la parte dell'unione civile esercitano la professione di avvocato.»;

b. al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti. Il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado del magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso la sede cui è assegnato il magistrato onorario, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.»;

c. al comma 4, le parole: «vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «o con magistrati ordinari vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado»;

2. All' articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. La ricorrenza in concreto delle incompatibilità del magistrato onorario derivanti da rapporti di parentela, affinità o da matrimonio, unione civile o convivenza di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è verificata sulla base dei criteri previsti dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, del presente decreto ai fini dell'indennità di missione o di trasferimento.».

Art. 3.

(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 - (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario, distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al presidente del tribunale è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il presidente del tribunale si avvale dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale anzianità, della maggiore anzianità di età.

4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o emolumento.

Art. 4.

(*Modifiche alle funzioni e compiti dei giudici onorari di pace*)

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 3 è soppresso.

Art. 5.

(Agevolazioni per l'assistenza a familiari disabili)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

« 14-*bis*. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposi-zioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».

2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che assiste un familiare con disabilità».

Art. 6.

(*Modifiche in materia disciplinare*)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
b. la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;
c. la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»;

b) il comma *5* è integralmente sostituito dal seguente:

"5. La sospensione dal servizio è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è

già stato disposto il provvedimento del richiamo a norma del comma 3, lettera a), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è previsto il richiamo. La revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario nei cui confronti è già stata disposta la sospensione dal servizio a norma del comma 3, lettera b), viene nuovamente riconosciuto responsabile dell'adozione di una delle condotte per cui è prevista la sospensione dal servizio".

c) al comma 9, dopo le parole "la dispensa" sono inserite le seguenti ", il richiamo, la sospensione dal servizio", e dopo le parole "di decadenza, dispensa" sono aggiunte le seguenti: ", di richiamo, di sospensione dal servizio";

d) al comma 10, dopo le parole: "la dispensa" sono inserite le seguenti: ", il richiamo, la sospensione dal servizio";

e) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Decadenza, dispensa e provvedimenti disciplinari.".

Art. 7

(*Modalità di corresponsione dell'indennità spettante ai magistrati onorari*)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: « con cadenza bimestrale ».

Art. 8.

(*Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace*)

1. Il Capo X, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è integralmente soppresso.

Art. 9.

(*Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, dopo le parole: «comma 8,» sono aggiunte le seguenti: «e nei successivi quadrienni,» e le parole: «per ciascuno dei tre successivi quadrienni» sono sostituite dalle seguenti: «sino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2.»;
b. al comma 2, le parole: «del sessantottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «del settantesimo anno di età».

Art. 10.

(*Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all'alinea le parole «Fino al 15 agosto 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al raggiungimento del limite di età ai sensi dell'articolo 29»;
2. alla lettera b), dopo le parole «Consiglio superiore della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «da adottare tenuto conto delle predette condizioni»;

b) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.

Art. 11.

(*Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio*)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: « ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari » sono sostituite dalle seguenti « ai magistrati onorari » e le parole: « sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « sino al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 29 »;

b. al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-*bis*, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili.»;
c. al comma 3, le parole da: « entro il termine » a « perentorio » sono soppresse;
d. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-*bis*. L'opzione di cui al comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della giustizia, da adottare successivamente ai decreti di cui all'articolo 32, comma 2, che ne definisce le modalità e i limiti. »;
e. i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 12.

(*Modifiche alle disposizioni transitorie e abrogazioni*)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI.» e il terzo periodo è soppresso;
b. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«*12-bis*. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità possono chiedere, in via straordinaria, l'assegnazione ad altre sedi che presentano vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistono cause di incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.»;

Art. 13.

(*Abrogazione*)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il comma 2 è abrogato

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, »;
b. il comma 1-*bis* è integralmente sostituito dal seguente: «1-*bis*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al

comma 1, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 1-*ter* per almeno tre ore»;

c. dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter*. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.

1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1-*ter* superi le otto ore. »;

d. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle attività di partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega. »;

e. il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« *2-bis*. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 spetta un'ulteriore indennità di euro 98 quando dopo aver svolto le attività di cui al comma 2, svolgono cumulativamente nel medesimo giorno in orario pomeridiano anche le attività di cui al comma 2-*bis*.1 per almeno tre ore»;

f. dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« *2*-bis.*1* Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno, nonché un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente comma superi le otto ore» ;

g. il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« *2-ter*. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 2-*bis* e 2-*bis*.1, la durata delle udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato onorario al termine delle attività. »;

h. al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti».

Art. 15.
(*Riduzione della dotazione organica*)

1. Le dotazioni organiche dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sono rideterminate, rispettivamente in 3.500 e 1.800 unita`.
2. La dotazione organica complessiva può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 13, nonché, quanto a

euro 3.995.677 a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 17.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 228 (pom.) del 27/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE rende noto che la programmazione dei lavori della Commissione non ha incontrato l'unanimità dell'Ufficio di Presidenza integrato della scorsa settimana. Pertanto invita i Gruppi ad esporre fino a tre disegni di legge cadauno, per verificare in Commissione il consenso sul calendario delle attività.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricordando alcuni fatti accaduti nell'ultima settimana riferibili al sottosegretario alla giustizia onorevole Macina: la loro rilevanza comporta che, al di là dei disegni di legge, la programmazione contempli anche una sede in cui affrontare tale questione. A nome del gruppo Lega, chiede che si possa mettere all'ordine del giorno una discussione su questo tema, evidenziando in particolare la delicatezza e la gravità di quanto accaduto: a suo dire, non è opportuno che il Sottosegretario alla giustizia interferisca su delicate indagini in corso; chiede pertanto che i Gruppi parlamentari si possano esprimere sulla questione che coinvolge, nella sua drammaticità, i diritti delle vittime e le prerogative di indipendenza ed imparzialità della magistratura.

Il PRESIDENTE precisa che l'assenza del rappresentante del Governo rende impossibile anche solo prefigurare una sede, nella quale affrontare la questione testé sollevata.

Il senatore BALBONI (*FdI*) si associa alla richiesta da ultimo presentata dal senatore Pillon, ma ritiene necessario aprire un dibattito anche sulla polemica relativa alla presenza degli avvocati in Commissione giustizia: fatto che ritiene del tutto normale, dal momento che vi siedono degli esperti di diritto tra i quali, appunto, gli avvocati. In merito al calendario chiede che si possa incardinare, per conto del suo Gruppo, un disegno di legge sulla revoca delle onorificenze concesse dalla Repubblica italiana, nonché l'Atto Senato n. 1255: esso propone la modifica dell'articolo 604-*bis* del codice penale finalizzato a qualificare il reato di negazionismo anche per coloro che negano il massacro delle foibe.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede che vengano calendarizzati, a nome del

suo Gruppo, il disegno di legge n. 1344 e connessi sulla tutela degli animali, quello n. 1490 sulla violenza economica in famiglia e, infine, il disegno di legge n. 1662 di riforma del processo civile.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede che vengano calendarizzati i disegni di legge relativi alle spese di giustizia (atto Senato n. 254), quello istitutivo della Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia (Atto Senato n. 1870) ed infine il disegno di legge in tema di verifica dell'effettivo esercizio della pratica forense (atto Senato n. 2042).

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) chiede che vengano inseriti nel calendario della Commissione: il disegno di legge n. 2005 in tema di contrasto al fenomeno della omofobia; il disegno di legge n. 76 e connessi sulla tutela degli animali; il disegno di legge n. 2119 sul Consiglio superiore della magistratura.

Interviene la senatrice MAIORINO (*M5S*) sull'ordine dei lavori ricordando come nella precedente seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato si era assicurato che oggi si sarebbe discusso esclusivamente l'incardinamento del disegno di legge n. 2005.

Il PRESIDENTE precisa invece che in quell'occasione non si era raggiunto un accordo in merito alla necessità di calendarizzare in data odierna il suddetto disegno di legge: ecco perché l'Ufficio di Presidenza integrato non ha potuto svolgere il suo ruolo di stesura di un calendario e la Presidenza della Commissione si è fatta carico di portare la decisione complessiva in seno al *plenum* della Commissione.

Interviene il senatore MIRABELLI (*PD*) chiedendo al Presidente di chiarire da un punto di vista procedurale la differenza tra la calendarizzazione e l'incardinamento.

Il PRESIDENTE chiarisce i termini della differenza tra calendarizzazione e l'incardinamento e, al fine di sopire le polemiche insorte sulla questione oggetto dell'odierno ordine del giorno, conferma che l'indicazione richiesta ai Gruppi può riguardare qualunque disegno di legge deferito alla Commissione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene chiedendo di poter replicare a quanto affermato dalla collega Maiorino. Tuttavia il PRESIDENTE, al fine di prevenire l'insorgere di ogni polemica, chiede al senatore di attenersi a quelli che sono gli argomenti oggetto all'ordine del giorno, vale a dire l'indicazione dei tre disegni di legge che il Gruppo Lega ritiene debbano essere calendarizzati.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) indica i disegni di legge n. 922 sulle origini biologiche, n. 2086 relativo all'istigazione all'autolesionismo ed infine n. 2028 avente ad oggetto la modifica del diritto di famiglia.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente la necessità di aggiornare la seduta odierna, dal momento che stanno per essere avviati i lavori dell'Aula.

Il seguito delle comunicazioni è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 28 aprile alle ore 8,45, con il seguito delle Comunicazioni del Presidente e con l'esame in sede consultiva sul disegno di legge n. 2154 e sugli emendamenti al disegno di legge n. 2168.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 229 (ant.) del 28/04/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 APRILE 2021
229ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) ***NENCINI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo***
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che è volto a celebrare lo spettacolo in tutto le sue forme e a istituire una Giornata nazionale dello spettacolo, da celebrare il 24 ottobre di ogni anno. In tale Giornata sono previste iniziative volte a promuovere lo spettacolo in tutte le sue forme. In occasione della Giornata nazionale si prevede la possibilità di organizzare iniziative, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme; tale possibilità è contemplata, in particolare, in strutture sanitarie, case di cura, all'interno degli istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
La previsione, come ambito di iniziativa, anche dei luoghi di pena comporta la competenza consultiva della Commissione giustizia, che si propone di esprimere mediante un parere favorevole.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

La proposta di parere messa ai voti è approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Seguito delle comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE propone di riprendere la discussione relativa alle sue comunicazioni rese in ordine alla calendarizzazione dei disegni di legge per il mese di maggio, sospesa nella seduta di ieri pomeriggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) chiede, a nome del proprio gruppo, che vengano calendarizzate il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato 2005), il disegno di legge n. 1078 recante disposizioni a

tutela degli animali, nonché la proposta di un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e sulle aste giudiziarie.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) chiede, a nome del proprio gruppo, che venga calendarizzato il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), il disegno di legge n. 882 in tema di reati contro il patrimonio culturale, nonché il disegno di legge n. 1709 a prima firma D'Alfonso.

Il senatore BALBONI (*FdI*), a nome del proprio gruppo, chiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2097 relativa alla istituzione di una commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (in sostituzione del disegno di legge sulla decadenza dei titoli onorifici che risulta assegnato alla prima commissione, indicato ieri); chiede in aggiunta che venga messo in calendario il disegno di legge sull'omicidio nautico a sua firma.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), a nome del proprio gruppo, chiede che vengano calendarizzati il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso, il disegno di legge sull'omicidio nautico ed il disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005).

Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara che il calendario dei lavori della Commissione nel mese di maggio 2021 si comporrà anzitutto con gli adempimenti dovuti per obbligo costituzionale o legislativo: pertanto i disegni di legge di conversione di decreto-legge (nella sede referente o in quella consultiva), quelli oggetto della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza n. 41 del 2021 (magistratura onoraria) ed i pareri su atti del Governo sono automaticamente parte del calendario e, se sopraggiunti, vi verranno aggiunti. Sottopone poi le singole proposte di calendarizzazione, avanzate nel dibattito sulle comunicazioni rese ieri, alla votazione della Commissione.

La proposta di calendarizzare, nel mese di maggio 2021, il disegno di legge che introduce modifiche all'articolo 604-*bis* del codice penale in materia di negazionismo sull'eccidio delle foibe (Atto Senato n. 1255), messa ai voti previo riscontro della presenza del numero legale, è approvata a maggioranza.

Le richieste relative alla calendarizzazione, nel mese di maggio 2021, delle proposte di costituzione di una Commissione d'inchiesta sulla politicizzazione della magistratura (Atti Senato nn. 2097 e 1870), messe congiuntamente ai voti, sono respinte a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) biasima l'atteggiamento di alcuni colleghi che esprimono il voto contrario alla semplice calendarizzazione dei disegni di legge dei colleghi, prima ancora quindi di entrare nel merito della discussione, contrariamente al galateo parlamentare.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge recante introduzione del reato di omicidio nautico (Atto Senato n. 1402).

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge Atto Senato n. 1662, di riforma del processo civile.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 i disegni di legge relativi alla tutela degli animali.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge sullo svantaggio economico endo-familiare (Atto Senato n. 1490), nel presupposto della prosecuzione del suo esame congiuntamente al connesso disegno di legge n. 251.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di dare mandato alla Presidenza della Commissione a rappresentare alla Presidenza delle Commissioni riunite l'esigenza di inserire, nel rispettivo calendario dei lavori del mese di maggio 2021, il disegno di legge n. 254 in tema di spese di giustizia.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge in materia di lavoro dei praticanti avvocati (Atto Senato 2042).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 disegno di legge sull'omofobia (Atto Senato n. 2005), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2119 in tema di riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel presupposto del conseguimento di intese con la Camera.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 922, sulla conoscenza delle origini biologiche.

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2086, sull'istigazione all'autolesionismo ed al suicidio.

La Commissione respinge, avendo riscosso parità di voti, la proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 2028, sui trasferimenti immobiliari in corso di separazione.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 la proposta di avviare un'indagine conoscitiva sul tema del pignoramento della prima casa e relative aste giudiziarie.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 1709 a firma del senatore D'Alfonso (sulla videoregistrazione nelle indagini preliminari).

La Commissione conviene a maggioranza sulla proposta di inserire nel calendario dei lavori del mese di maggio 2021 il disegno di legge n. 882, sui reati contro il patrimonio culturale, già approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) chiede chiarimenti in merito al criterio di priorità per la trattazione degli affari calendarizzati.

Il PRESIDENTE replica che, all'interno del calendario deliberato oggi, l'ordine del giorno sarà da lui formato - nel corso del mese di maggio - dando priorità agli affari rientranti nella già descritta categoria degli adempimenti dovuti.
In merito al disegno di legge sull'omofobia, comunica che, a norma di Regolamento, sarà egli stesso il relatore e si impegna alla predisposizione della relazione non prima dell'inizio della prossima settimana.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dichiara che sul disegno di legge n. 922 avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Il PRESIDENTE prende atto della precisazione, che non altera il risultato proclamato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 239 (pom.) del 22/06/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede che venga acquisita agli atti della Commissione la nota consegnata all'ambasciatore italiano presso la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) - rivolgendosi al Presidente, che si è già all'uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale - ritiene che sarebbe stato nell'interesse dell'intera Commissione essere coinvolta nella richiesta.

Il PRESIDENTE fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spirito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza del Senato.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene riportando l'attenzione della Commissione sull'urgenza di intervenire sulla materia dell'omicidio nautico, anche dopo l'ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda; sollecita pertanto l'intervento del Presidente nonché del relatore del disegno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell'apposito comitato ristretto.

Il PRESIDENTE concorda.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) preannuncia che a breve eserciterà le sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti***

agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valorizzazione e promozione della domanda e dell'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L'articolo 7, su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per l'immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 2. Tale norma definisce "prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o utile" quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre "prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta" sono quelli la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale. L'articolo 7 sanziona allo stesso modo l'utilizzo dei relativi loghi (logo "chilometro zero o utile" e logo "filiera corta") per prodotti che non rispettino l'articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, utilizzo e gestione sono demandate dall'articolo 5 a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, nonché l'indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.
La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in premessa all'articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti 7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l'ammontare della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo dettagliando più in ordine alle condizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti, avanzata dal PRESIDENTE, il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti - messa ai voti - è approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (n. 261)
(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*), illustra lo schema di decreto in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016 (*Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense*) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l'esercizio della

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, quello della trattazione da parte dell'avvocato di almeno cinque affari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).
L'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, la trattazione di "almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista" (lettera *c*). L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa, risponde all'esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175 (*Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non conformità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE*).
La Commissione europea, infatti, ritiene che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di attività necessario per conservare l'iscrizione nell'albo, occorre dimostrare di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo eccessivo la possibilità per l'avvocato di dimostrare l'effettivo esercizio della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiudiziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai fini dell'adempimento della prescrizione, quest'ultima potrebbe avere un carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la loro professione (anche o prevalentemente) all'estero.
Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una interpretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui, tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle svolte all'estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra la prescrizione imposta (l'obbligo per l'avvocato di trattare un numero minimo di affari in ciascun anno) e l'obiettivo perseguito (garantire l'effettivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro; con l'articolo 59, par. 3, della direttiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti nel loro ordinamento per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compatibili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo); con l'articolo 15, par. 3, in combinato disposto con l'articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se il loro ordinamento subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.
Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque sufficienti ad operare la verifica dell'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), segnalando che l'intervento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) invita la Commissione ad una più attenta riflessione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all'uso dei locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso, considerazioni dei senatori GAUDIANO (*M5S*), URRARO (*L-SP-PSd'Az*) e CUCCA (*IV-PSI*).

Il PRESIDENTE riassume, per comodità di tutti, la normativa vigente. L'articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale forense) subordina - pur con alcune eccezioni - la permanenza

dell'iscrizione all'albo degli avvocati all'esercizio della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche eccezioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle modalità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre, che spetta al consiglio dell'ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche necessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati motivi, alla cancellazione dell'avvocato dall'albo.
Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione all'articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all'articolo 2, le modalità di accertamento dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consiglio dell'Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di iscrizione del professionista all'albo. In particolare, ai sensi del comma 2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l'avvocato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine; l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il procedimento per la cancellazione dall'albo dell'avvocato che non sia in grado di dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la successiva reiscrizione (articolo 4).
Il Presidente condivide l'invito alla riflessione (che andrebbe esteso anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal comma 3 dell'articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere anche a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle prerogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti ulteriori.

Il PRESIDENTE - ben conscio del *thema decidendum* - assicura che è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell'affare, ritiene opportuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) ***Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(1516) ***IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali***
(1555) ***MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale***
(1582) ***BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo***
(1714) ***ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione, alla scadenza del termine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti pubblicati in allegato.

Il senatore BALBONI (*FdI*), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadempienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commissione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore CUCCA (*IV-PSI*), trattandosi di materia delicata, nella quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la cooperazione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il 21 luglio.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ricorda che tale questione è stata già oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di attendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la necessità di un intervento finalizzato a prorogare l'entrata in vigore, il prossimo 16 agosto, della cosiddetta "riforma Orlando" sulla materia della magistratura onoraria.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) si dice favorevole ad attendere i lavori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministeriali.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il contributo parlamentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di merito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministeriale vaglierà l'esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclusione entro il 21 luglio.

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso, rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), richiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della controparte istituzionale; dall'altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato integralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di agosto, oltre il quale entrerebbe in vigore la "riforma Orlando".

Il senatore BALBONI (*FdI*) si dissocia da tale proposta ritenendo che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro anche un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato rispetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale slittamento porterà all'organizzazione dei lavori della Commissione medesima. Replica al senatore Mirabelli che - pur essendo vero che l'argomento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione - anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all'intervento del Presidente che aveva proposto di porre un termine lungo agli

emendamenti) ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Approfitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Ministro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in considerazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle espresse dall'opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell'opposizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) ***Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. - Disposizioni in materia di affidamento e adozione di minori***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE propone che i Gruppi designino eventuali soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle ore 12 di mercoledì 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di comunione legale tra i coniugi***
(1490) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l'assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta, sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l'assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della discussione, sospesa nella seduta dell'11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

Art. 1

1.7

Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a quello previsto dall'art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipendiale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assistenziale, così come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani (v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La previsione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni diverse da quelle previste dall'art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell'Ufficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e, in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continueranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabilendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, così come avviene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situazione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8

8.6

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Modifiche in materia di competenza dell'ufficio del giudice di pace)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.»

Art. 12

12.7

Balboni

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n.lll del 30.7.2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera a) e commi 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 ed i limiti all'impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo decreto.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 244 (pom.) del 03/08/2021

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo di conversione del decreto-legge, come approvato dalla Camera, all'articolo 7 attribuisce alla nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale la funzione di Autorità nazionale competente (e punto di contatto unico) in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018: ciò a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento per cui ne discende la competenza all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo (attuativo della direttiva dell'Unione europea n. 1148 del 2016 in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi: *Network and Information Security*, donde l'acronimo NIS).
La medesima Agenzia diviene il punto di contatto e, pertanto, assume le funzioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica attribuite alla Presidenza del Consiglio. Tali funzioni sono individuate dal decreto-legge n. 105 del 2019 e vi rientrano l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, per i soggetti pubblici (nonché i gestori di servizi fiduciari qualificati o di posta elettronica) che facciano parte del perimetro. Sono però mantenute in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni attribuitele dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2021, circa l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro per il settore spazio e aerospazio e per il settore tecnologie critiche (e la struttura della Presidenza del Consiglio competente alla innovazione tecnologica e digitalizzazione vi è prevista agire "in raccordo" con il Ministero per lo sviluppo economico, per il settore servizi digitali).
L'articolo 13 prevede poi che i trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale, in applicazione del decreto legge in esame, siano effettuati ai sensi del Codice in materia di protezione

dei dati personali, con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
L'articolo 15 del decreto-legge specifica che l'autorità nazionale competente NIS è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 con riguardo ai settori e servizi ivi elencati (allegato II e allegato III) e ad essa spetta la vigilanza sull'applicazione del decreto a livello nazionale, incluso l'esercizio delle relative potestà ispettive e sanzionatorie. Pertanto l'autorità nazionale competente NIS - in luogo delle singole autorità di settore - sarà competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 65 del 2018 (articolo 19) e allo svolgimento delle attività di ispezione e verifica necessarie per le misure previste dal medesimo decreto legislativo in particolare in materia di sicurezza e notifica degli incidenti.
Per l'articolo 16, commi 8-14, viene introdotto, tra le fattispecie che giustificano l'irrogazione di sanzioni amministrative, il caso in cui l'impresa abbia eseguito il contratto o l'accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali. Sono anche previste alcune modifiche normative di carattere formale (viene soppresso il riferimento all'undicesimo periodo del comma 3-*bis* con riferimento alla disciplina delle sanzioni, viene soppresso l'inciso "nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri" nella disposizione che consente al Governo di ordinare all'impresa di ripristinare la situazione anteriore e viene altresì soppressa, nel medesimo periodo dopo la parola anteriore, l'espressione "all'esecuzione del predetto contratto o accordo"). Si provvede poi ad adeguare, al nuovo quadro normativo derivante dal decreto-legge, gli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), attribuendo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale le funzioni, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico, in materia di individuazione delle misure di natura tecnica e organizzativa: si tratta di poteri esercitati per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l'integrità delle citate reti e dei casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell'integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi (articolo 16-*bis*); sono interessati pure i poteri di verifica della sicurezza, di indagine sui casi di mancata conformità nonché sui loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti e di irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle citate disposizioni (articolo 16-*ter*). Con riferimento ai poteri di verifica della sicurezza è altresì soppressa la collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico (comma 14, lettera c).
L'articolo 17 (modificato dalla Camera dei deputati) al comma 1 prevede che, per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, la neo-istituita Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa avvalersi "dell'ausilio" del personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005) si tratta del Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'articolo 18 - che detta disposizioni relative alla copertura finanziaria relativa alla istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - apposta a tal fine un capitolo dedicato dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in esso affluiscono, tra gli altri proventi patrimoniali e di gestione, i proventi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia.
Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento della presenza del numero legale, la Commissione unanime conviene sulla proposta della relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(1948) ***CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del***

pubblico ministero
(Discussione e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 155 del 2012 recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".La revisione giudiziaria con riguardo alla regione Abruzzo non ha ancora trovato piena attuazione.
L'attuazione della riforma, evidenzia la relazione del disegno di legge, è destinata a produrre " gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per cittadini per i circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto... la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha (infatti) lasciato una vastissima zona, a confine con il Lazio ed il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti".
Proprio al fine di evitare tali conseguenze negative sulla amministrazione della giustizia il disegno di legge, all'articolo 1 introduce nel decreto legislativo due nuovi articoli (articoli 8-*bis* e articolo 8-*ter*). Si tratta a ben vedere di un intervento di carattere generale, destinato a trovare applicazione non solo con riguardo alla regione Abruzzo. L'articolo 8-*bis* prevede, nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, improntata - questa volta - al principio del massimo decentramento, la riattivazione - su richiesta delle regioni interessate- dei tribunali soppressi. Ciò è consentito a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture (le spese per le retribuzioni dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria restano a carico dello Stato) siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Tali spese possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la regione richiedente. La disposizione rimette al Ministro della giustizia la conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto legislativo stesso. L'articolo 8-*ter* demanda al Ministro della giustizia la riformulazione o la riapertura delle piante organiche dei tribunali subprovinciali ripristinati. L'articolo 2 abroga il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155. Tale disposizione consente, in via sperimentale, al Ministro della giustizia di utilizzare, attraverso apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.
L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) auspica che possa essere individuata una modalità che gli consenta di aggiungere la firma al disegno di legge di iniziativa della Regione Abruzzo.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sul rispetto della riserva statale, prevista dall'articolo 117 della Costituzione in materia di ordinamento giudiziario, da parte di un Consiglio regionale che eserciti il potere di iniziativa legislativa.

Il PRESIDENTE - che per la risposta ai quesiti avanzati rinvia da un lato ai precedenti ostativi, e, dall'altro, alle determinazioni già assunte dalla Presidenza del Senato - sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge: ciò in modo da consentirgli di esercitare, successivamente, il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

La senatrice GAUDIANO (*M5S*) interviene sollevando perplessità sulla necessità di ricongiungere tale disegno di legge con un altro disegno di legge che contiene una delega legislativa.

Il PRESIDENTE ritiene al contrario che non vi siano impedimenti procedurali e regolamentari alla richiesta di cambio di sede: quanto al successivo passo, ricorda alla senatrice MAIORINO (*M5S*) che, oltre all'articolo 51 del Regolamento, è anche conforme alla prassi l'attribuzione presidenziale che prescrive di valutare la congiunzione di disegni di legge aventi oggetto identico o strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(758) ***Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari***
(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Piarulli, illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia di geografia giudiziaria finalizzate a favorire un migliore accesso al sistema giudiziario nella Regione Puglia e in particolare nella provincia di Foggia. Quest'ultima provincia, infatti, come rileva la relazione di accompagnamento del disegno di legge, è una delle più estese in Italia ed è caratterizzata da un territorio vasto e variegato dal punto di vista orografico e demografico, dove i collegamenti tra le diverse località sono assolutamente problematici e, purtroppo, insufficienti. Al fine di ovviare a tali criticità e ad assicurare, in linea con le indicazioni europee, un più facile accesso alla giustizia per i cittadini, il disegno di legge apporta una serie di modifiche alla geografia giudiziaria della Regione.
Nel dettaglio l'articolo 1 istituisce a Foggia una sezione distaccata della corte di appello di Bari, con giurisdizione sul circondario del tribunale di Foggia, nonché una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della corte di assise di Foggia. L'articolo 2 istituisce sempre a Foggia una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari.
Ancora l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 51 del codice di procedura penale, prevede l'istituzione di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare un più pieno contrasto alla criminalità di stampo mafioso che - come sottolinea la stessa relazione - "esercita un vero e proprio controllo militare" nel territorio foggiano. Nonostante la gravità della situazione le condanne definitive comminate *ex* articolo 416-*bis* del codice penale sono - come evidenzia anche in questo caso la relazione - molto poche. Circostanza questa, che trae origine proprio dalla mancanza sul territorio di sedi - autonome o distaccate - della corte di appello, della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia.
L'articolo 4 demanda ad un successivo decreto del ministro della giustizia da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge proposta, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della pianta organica e del personale dipendente necessario al funzionamento delle istituende sezioni. L'articolo 5 reca la disciplina transitoria, individuando le controversie e i procedimenti da devolvere alla cognizione delle istituende sezioni. L'articolo 6 reca infine la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE sottopone ai Gruppi la valutazione in ordine alla riconduzione dalla sede redigente a quella referente di tale disegno di legge, in modo da consentirgli di esercitare il potere di messa all'ordine del giorno congiuntamente con il disegno di legge n. 2139 che, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, ha oggetto strettamente connesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(251) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche all'articolo 192 del codice civile, in materia di***

comunione legale tra i coniugi
(1490) ***Julia UNTERBERGER. - Modifiche al codice civile in materia di tutela del coniuge economicamente svantaggiato***
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato, prospettando il Presidente la possibilità di svolgere audizioni alla ripresa autunnale.

(882) ***Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 luglio.

Su istanza della senatrice GAUDIANO (*M5S*) e con il parere favorevole del RELATORE, il PRESIDENTE fissa il termine per una nuova presentazione degli emendamenti per martedì 7 settembre 2021 alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2086) ***PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE dà conto degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto, auspicando la celere espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni in sede consultiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) ***D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE preavverte che la documentazione richiesta al Ministero dell'interno non è ancora pervenuta e che il deferimento del disegno di legge sul processo penale, in approvazione alla Camera dei deputati, comporterà in capo al relatore una valutazione in ordine ai possibili ambiti di sovrapposizione.

IN SEDE REFERENTE

(1402) ***BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Dopo un intervento del senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ed in assenza di Relatore e primo firmatario, il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio 2020, è rinviato.

(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) richiede alla Commissione la possibilità di fissare un termine per indicare soggetti da audire in Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che sarebbe più agevole posporre questa indicazione alle determinazioni dei Gruppi, in ordine al trasferimento alla sede referente degli altri due disegni di legge oggi affrontati in sede redigente. Nell'auspicata ipotesi di una sede omogenea di trattazione, la Presidenza potrebbe esercitare le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 51, primo comma del Regolamento, impregiudicata la necessità per la Commissione di assumere, alla fine della discussione generale, un testo-base.

Insorgono i senatori MIRABELLI (*PD*), Alessandra MAIORINO (*M5S*) e LOMUTI (*M5S*), che contestano la possibilità della Presidenza di congiungere i tre disegni di legge, una volta che dovessero essere posti nella stessa sede. In particolare, il senatore Mirabelli evidenzia le peculiarità del disegno di legge n. 758 e l'estrema urgenza delle misure da esso proposte.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), che non ravvisa attualità nella polemica stante la natura meramente ipotetica della riassegnazione, il seguito dell'esame è rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(311) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
- e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice ROSSOMANDO (*PD*) illustra lo stato dei lavori preparatori delle tre relatrici e si dice ottimista sulla possibilità di completare a breve lo studio dei testi, preliminare all'espressione dei pareri ed agli inviti a riformulazioni che potranno essere avanzati. Auspica il ritiro degli emendamenti che fuoriescono dal perimetro delle unità normative oggetto dell'attività emendativa del Governo: questa misura di snellimento dell'esame consentirebbe di procedere in tempi brevi, appena dovesse essere espresso il parere della 5a Commissione e dovesse essere disposta la calendarizzazione in Assemblea.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene importante verificare la pertinenza degli emendamenti e fa presente come sussista una quantità di questioni tecniche di non poco momento da esaminare: si tratta di una legge delega per la riduzione dei tempi del processo civile ed è legittimo che la Ministra vi annetta il massimo interesse, richiedendo un esito il più possibile certo. È una richiesta da non

disattendere.

Il PRESIDENTE unisce il suo all'invito, avanzato dalle relatrici ai Gruppi, a comunicare al più presto gli emendamenti superati dalla presentazione degli emendamenti del Governo, consentendo così la celere definizione dell'*iter*.

Reagisce il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), rivendicando i diritti della dialettica parlamentare, che richiede una discussione seria e compiuta degli emendamenti proposti, prima dell'espressione dei pareri: nessun ritiro di emendamenti da parte sua potrà essere contemplato prima di tale doverosa fase, che è ausilio all'interprete oltre che contributo alla migliore definizione di una delega, destinata a revisionare un codice di rito per i prossimi decenni.

Seguono interventi dei senatori DAL MAS (*FIBP-UDC*), GRASSO (*Misto-LeU-Eco*), MIRABELLI (*PD*) e della relatrice ROSSOMANDO (*PD*). Quando però il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) invita a trasferire in Commissione la trattazione dei testi emendativi effettuata nelle riunioni di maggioranza, la relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ed il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) controvertono, rievocando polemicamente la metodologia seguita per la trattazione del disegno di legge n. 2272.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,20.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 4 agosto, alle ore 12,30 o comunque alla sospensione dei lavori d'Assemblea se successiva, con l'ordine del giorno che sarà diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2086

Art. 1

1.1

Piarulli, Gaudiano, Lomuti, Evangelista, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 583-quater.*1 del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-*quater.1*

(Istigazione e apologia all'autolesionismo)

Chiunque istiga i minori di anni diciotto a commettere atti di autolesionismo, ovvero chi fa ai minori di anni diciotto l'apologia di fatti relativi all'autolesionismo è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, da quattro a nove nei casi di lesione personale grave e da sette a quattordici nei casi di lesione personale gravissima. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video, al fine di propagandare la commissione degli atti di autolesionismo di cui al primo comma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico, religioso o di costume."».

1.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

b) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 2

2.1

Evangelista, Gaudiano, D'Angelo, Piarulli, Lomuti, Maiorino, Perilli

Al comma 1 sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde attraverso strumenti informatici o telematici immagini o video al fine di propagandare la commissione degli atti di cui al presente articolo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»

2.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, secondo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

c) alle parole "la diffonde" *premettere la seguente*: "intenzionalmente";

d) sopprimere le parole: "ovvero ne agevola in qualsiasi modo la diffusione".

Art. 3

3.1

Evangelista, Lomuti, Gaudiano, Piarulli, D'Angelo, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Obblighi in capo ai titolari del trattamento e ai gestori di siti internet)

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluna delle condotte di cui agli articoli 583-*quater.1* e 580, commi terzo e quarto, del codice penale, posti in essere mediante strumenti informatici o telematici, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini o video, previa conservazione dei dati originali.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o gestore del sito internet o del social media, non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

3.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.3

(Obblighi a carico dei responsabili di piattaforme di condivisione di contenuti online)

1. Dopo l'articolo 57-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-*ter*. - *(Reati ai danni di minorenni commessi col mezzo delle piattaforme di condivisione di contenuti online)* - Salva la responsabilità dell'autore, il responsabile delle piattaforme di condivisione di contenuti online che non abbia previsto strumenti online per l'invio di richieste di rimozione di contenuti resi disponibili tramite i propri sistemi, che configurino i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto è punito , a titolo di colpa, se il reato è commesso, con una multa da 25.000 euro a 50.000 euro ".

2. Alla piattaforma di condivisione di contenuti online che svolge indagini volontarie o altre attività volte a rilevare, identificare e rimuovere, o impedire l'accesso a contenuti resi disponibili online che configurano i reati di cui agli articoli 414, commi quinto e sesto, e 580, commi terzo e quarto del codice penale non si applicano comunque le esenzioni di responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.»

Art. 4

4.1

D'Angelo, Gaudiano, Piarulli, Lomuti, Evangelista, Maiorino, Perilli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(Fatto commesso all'estero)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.